



# Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  
UFFICIO *Vex* DGPOB Relazioni Sindacali e Benessere Psicofisico

## SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2011

Il giorno 2 agosto 2012, presso la sede del Ministero della Salute, sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP 0032341 del 1 agosto 2012, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale dirigente per l'anno 2011, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP

### LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale dirigente per l'anno 2011, siglata in data 4 luglio 2012.


Roma, 2 agosto 2012

**PER LE OO.SS.:**


FP/CGIL

.....  .....

CISL/FPS - SETTORE STATALI

.....  .....

**PER LA PARTE PUBBLICA:**

.....  .....


.....

UIL/PA COORDINAMENTO  
NAZIONALE DIRIGENTI  
MINISTERIALI

.....


.....

CONFSAL/UNSA FEDERAZIONE  
STATALI

.....

.....

UNADIS

.....

DIRSTAT

.....

.....

ASSOMED/SIVEMP

.....

.....



# Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO  
UFFICIO V *ex DGPOB* - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

## IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011

I giorni 12 aprile, 31 maggio e 20 giugno e 4 luglio 2012, si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute, sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 20 giugno 2012 e le OO.SS. rappresentative del personale dirigente debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha previsto l'applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, è stata data attuazione all'art. 18 del decreto legislativo 502/1992 richiamato al punto precedente;

VISTO il contratto collettivo integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto ministeri, pubblicato sulla GU n. 236 del 9 ottobre 1997;

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive riguardanti il predetto personale, non solo delle economiche di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute) comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO il CCNL personale dirigente Area 1 del 21 aprile 2006;

VISTI i CC.CC.NN.LL. personale dirigente Area 1, quadriennio normativo 2006/2009-biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009 sottoscritti in data 12 febbraio 2010;

TENUTO CONTO delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signature]*

modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme – entrambe - finalizzate prioritariamente all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute, consentendo una tendenziale parificazione del trattamento retributivo globale di fatto del personale dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo devono essere riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della Salute, nonché al personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

RITENUTO di dover tenere conto delle specifiche finalità perequative contemplate dall'art. 7 della legge n. 362 del 1999;

CONSIDERATO che, per detta perequazione, la somma prevista per i dirigenti di I fascia o equiparati, ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 25.801,20 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

TENUTO CONTO che, per l'anno 2011, tale importo sarà corrisposto in misura non inferiore a euro 20.640,96 sulla base della disponibilità delle somme pari all'80% di quelle assegnate negli anni precedenti;

CONSIDERATO inoltre che per la stessa natura perequativa la somma prevista per i dirigenti di II fascia ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 17.043,08 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione calcolato nelle misure di seguito specificate e secondo i criteri e le finalità accanto a ciascun importo indicati: euro 6.713,94 pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59 lettera A) punto 1) CCNL 21 aprile 2006; euro 10.329,14 di cui € 7.746,85 pari all'indennità di specificità medica corrisposta ai dirigenti medici e veterinari di II fascia e € 2582,28 pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59 lettera B) punto 1 del medesimo CCNL.

TENUTO CONTO che, per l'anno 2011, tale importo sarà corrisposto in misura non inferiore a euro 13.634,46 sulla base della disponibilità delle somme pari all'80% di quelle assegnate negli anni precedenti;

VISTO il DM 30 dicembre 2010, concernente il sistema di misurazione e valutazione delle performance del Ministero della salute;

VERIFICATE le modalità e gli esiti dell'applicazione ai dirigenti di II fascia, nell'esercizio 2011 del sistema di valutazione delle prestazioni di cui al citato DM 30 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 84741 del 20 settembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 26 settembre 2011 Registro 9 foglio 394 per l'anno 2011, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato per il personale dirigente la somma di € €. 2.466.169,00 per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999 pari all'80% della somma riassegnata negli anni precedenti.

VISTO il D.M. 20 giugno 2012 - vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27 giugno 2012 - che ha ricostituito la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa, a livello di amministrazione, del personale dirigente e delle aree funzionali ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore dell'Ufficio generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio con poteri di firma degli Accordi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e, in particolare, per le finalità perequative indicate in premessa, costituente parte integrante dell'accordo stesso, ha effetto dall'1 gennaio al 31 dicembre 2011 e si applica ai dirigenti del Ministero della Salute, non destinatari del comma 1 dell'art. 59 del CCNL Area 1 del 21 aprile 2006.

Art. 2

Per quanto specificato in premessa per l'anno 2011 a ciascun dirigente di I fascia o equiparato, è corrisposto un importo individuale non inferiore ad euro 20.640,96 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 3

Per quanto riportato in premessa a ciascun dirigente di II fascia è corrisposto un importo individuale non inferiore ad euro 13.634,46 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione qualora abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Art 4

Ai dirigenti cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art.19 comma 6 e 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, al personale comandato ai sensi di normativa speciale viene attribuita una quota pari alla differenza tra l'importo già percepito ed il trattamento economico complessivo più elevato, inclusi RIA, indennità e assegni ad personam, corrisposto ai dirigenti di II fascia.

Roma, **4 LUG. 2012**

PER LE OO.SS. :

FP/CGIL MINISTRI DIRIGENTI

.....  
.....  
.....

CISL/FPS - SETTORE STATALI

.....  
.....  
.....

UIL/PA COORDINAMENTO NAZIONALE  
DIRIGENTI MINISTERIALI

.....  
.....

CONFSAL/UNSA FEDERAZIONE  
STATALI

.....  
.....  
.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....  
.....  
.....

UNADIS MINISTERI

.....  
.....  
.....  
DIRSTAT

ASSOMED/SIVEMP

.....  
.....

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
presso il MINISTERO DELLA SALUTE

Preso nota al....<sup>895</sup>.....  
del Registro "Visi Semplici" <sup>art 5 e 20 l. 8/12/11</sup>  
Roma, li....<sup>10/07/2012</sup>.....

**IL DIRETTORE**  
*Gangani*



## *Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Aziende Autonome –  
Comparto Sicurezza Agenzie fiscali – Presidenza del consiglio

**COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI**

**IL COORDINATORE GENERALE**

### **NOTA A VERBALE**

Roma, 6 luglio 2012

**OGGETTO: Ministero della salute - Accordo Art. 7 dirigenza - Anno 2011**

Questa OS, in coerenza con quanto deciso per il 2010, ritiene di non sottoscrivere l'Accordo in oggetto perchè ancora una volta l'Amministrazione, pur sussistendo i fondi, non ha voluto dare alcun segnale di una effettiva volontà volta a ridurre la sperequazione esistente tra la dirigenza amministrativa e quella delle professionalità sanitarie che pure continua ad operare con professionalità e assunzione diretta di responsabilità, garantendo quella peculiarità tecnico-sanitaria del Ministero che tutti invocano a gran voce ogni qualvolta viene messa in discussione l'autonomia dello stesso.

E' inaccettabile che, nell'ambito di una contrattazione decentrata, si continui ad alimentare una ingiusta distribuzione delle risorse tra personale dirigente appartenente alla stessa Amministrazione.

Il Coordinatore Generale  
( Mauro Nesta )



---

Roma, 4 luglio 2012

### ASSOMED SIVEMP: DICHIARAZIONE A VERBALE

OGGETTO: BOZZA IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011

**Questa OS ritiene di non sottoscrivere l'Accordo in oggetto.**

L'art. 7, nato essenzialmente per perequare, a parità di funzione, i dirigenti amministrativi ai dirigenti sanitari, ai quali la contrattazione nazionale assegna l'indennità di specificità medica, viene usato per perequare tutti i dirigenti amministrativi anche agli assegni *ad personam* che alcuni (pochi) dirigenti sanitari conservano da precedenti transizioni stabilite nelle contrattazioni nazionali. Al contrario, i dirigenti sanitari inquadrati nella II Fascia dopo il 2004, che non percepiscono l'assegno *ad personam*, restano esclusi dalla perequazione operata dall'art. 7.

A parità di funzioni, pertanto, i dirigenti amministrativi percepiscono emolumenti in più rispetto alla maggioranza dei dirigenti sanitari di II Fascia: **il risultato è che l'art. 7 genera una più-che-perequazione per i dirigenti non sanitari.**

Si rileva che non sono state fornite a questa O.S. le richieste informazioni relative a:

- numero di dirigenti con profilo sanitario destinatari dell'assegno *ad personam* e data di loro collocazione a riposo;
- numero di dirigenti con profilo sanitario non destinatari dell'assegno *ad personam*;
- numero di dirigenti con profilo amministrativo equiparati, con fondi dell'art. 7, agli assegni *ad personam*.

**L'ipotesi di accordo per l'art. 7 è stata sottoscritta solo dal 34,94% delle rappresentatività sindacali.**

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE ASSOMED SIVEMP

ANNA PRETE CAPO DELEGAZIONE

---

Assomed - Sivemp

Via XX Settembre 68 – 00187 Roma

Telefono 064872050 Fax 0648919462

e-mail: [segreteria@assomedshivemp.it](mailto:segreteria@assomedshivemp.it)

web: [www.assomedshivemp.it](http://www.assomedshivemp.it)